



## Città di Lodi Vecchio

Provincia di Lodi

### I.M.U. 2022

Si riportano le aliquote IMU per le fattispecie imponibili di seguito specificate

| Tipologia immobili e loro utilizzo  | aliquota       | aliquota dovuta al Comune | Codice tributo per quota comune | aliquota dovuta allo Stato | Codice tributo per quota Stato |
|---|----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Abitazioni principali di categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile) A/8 (ville) A/9 (palazzi storici e castelli) e relative pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7; | 6 per mille    | 6 per mille               | 3912                            | /                          | /                              |
| Abitazioni date in uso gratuito, con contratto di comodato registrato all'Agenzia delle Entrate, a parenti in linea diretta e collaterale fino al secondo grado (figli, genitori, fratelli, sorelle, nipoti, nonni)                   | 7 per mille    | 7 per mille               | 3918                            | /                          | /                              |
| Immobili categoria D  | 10,5 per mille | 2,9 per mille             | 3930                            | 7,6 per mille              | 3925                           |
| Aree fabbricabili   | 10,5 per mille | 10,5 per mille            | 3916                            | /                          | /                              |
| Altri immobili  | 10,5 per mille | 10,5 per mille            | 3918                            | /                          | /                              |
| Terreni agricoli <b>non</b> posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli  | 9 per mille    | 9 per mille               | 3914                            | /                          | /                              |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale  | 1 per mille    | 1 per mille               | 3913                            | /                          | /                              |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e che non siano in ogni caso locati   | esente         | esente                    | 3939                            | /                          | /                              |

#### Riduzioni:

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- **per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse con contratto di comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante possieda un solo immobile ad "uso abitativo" in Italia e risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale .**

- **per le unità immobiliari possedute da pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia è riconosciuta una agevolazione pari al 62,5% di riduzione della base imponibile, su un unico immobile non locato o dato in comodato. è necessario presentare dichiarazione IMU.**

#### **Versamenti:**

Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno 2022 e la seconda il 16 dicembre 2022, oppure in un'unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno 2022, mediante utilizzo del Modello F24.

#### **Importo minimo:**

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 4,00 (quattro,00).

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

#### **Dichiarazione IMU - Variazioni**

Si ricorda che il termine di presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nell'anno 2021 è stato fissato al 30 giugno 2022; per quelle relative all'anno d'imposta 2022 il termine sarà il 30 giugno 2023.

Per le modifiche derivanti da acquisto e/o vendita di immobili ovvero da altre variazioni per le quali è stato utilizzato il M.U.I. - Modello Unico Informatico - non vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione

E' disponibile sul sito del comune [www.comune.lodivecchio.lo.it](http://www.comune.lodivecchio.lo.it) l'applicativo per il calcolo IMU e la compilazione del modello F24 per il pagamento